

Pubblicato il 12/03/2024

N. 00074/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00038/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

(Omissis), (Omissis), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato A. L., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(Omissis), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato G. D. B., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(Omissis), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati A. Z., J. V., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A. Z. in (Omissis);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del "Provvedimento di esclusione dalla procedura di gara" del 10.1.2024 del Responsabile di Procedimento per la Fase di Affidamento della (Omissis), e di tutti i suoi allegati, e del relativo "Avviso ammissione ed esclusioni ex art. 20 del D.Lgs. 36/2023" di pari data del Responsabile Ufficio Gare della medesima (Omissis), entrambi trasmessi con p.e.c. del 10/01/2024, con cui, nella procedura l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori per <<Interventi di riparazione e manutenzione di qualsiasi genere ed entità delle reti interne idriche e fognanti, delle relative diramazioni, degli impianti connessi nonché delle derivazioni per l'allacciamento di nuove utenze. Anno 2024 >>, è stata disposta l'esclusione del costituendo RTI (Omissis) capogruppo-mandataria, e (Omissis), mandante, con riferimento al Lotto 2 (Zona Metropolitana), CIG (Omissis), e al Lotto 4 (Zona Litoranea) CIG (Omissis);
- della Determina n. 30 del 25.1.2024 del Direttore Generale della (Omissis), e di tutti i suoi allegati, e della relativa comunicazione di aggiudicazione definitiva del 26.1.2024, con cui, nella medesima procedura, è stata disposta l'aggiudicazione in favore della "(Omissis) c.f. (Omissis), con riferimento al Lotto 2 (Zona Metropolitana) CIG: (Omissis), e nella parte in cui sono stati approvati i verbali di gara ivi menzionati;
- dei verbali di gara n. 19 del 30.11.2023 e n. 21 del 1.12.2023 con cui le offerte della ricorrente sono state ritenute anomale, della nota del 5.12.2023 della stazione appaltante con cui sono stati richiesti i giustificativi, dei due verbali del 18.12.2023 e del verbale del 21.12.2023 in cui sono stati esaminati i giustificativi per le offerte;
- del "verbale di non congruità" del 10.1.2024 in cui sono state confermate le anomalie delle offerte;
- del verbale di gara n. 31 del 10.1.2024, nella parte in cui per il Lotto 2, è stata proposta l'aggiudicazione alla controinteressata (Omissis);

- del provvedimento di rigetto della istanza di annullamento in autotutela del 26.1.2024 (trasmesso con p.e.c. di pari data);
- ove occorrer possa, e nei limiti dei motivi di ricorso, del Bando e Disciplinare di gara e dei documenti allegati al Progetto relativo al Lotto 2 (Relazione e Quadro Economico, Elenco Prezzi Unitari, Computo Metrico, Capitolato Speciale e gli altri allegati), nonché della determina a contrarre (Determinazione n. 482 del 22.9.2023) con cui essi sono stati approvati;
- degli altri atti di seguito specificati e, comunque, di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto;
- con conseguente dichiarazione di inefficacia previa adozione delle relative misure cautelari, del consequenziale contratto di appalto relativo al Lotto 2, ove nelle more stipulato;
- con condanna con riferimento al Lotto 2, della Stazione Appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara in favore della ricorrente e stipula del contratto con la medesima o al subentro nel contratto, ove nelle more stipulato, all'uopo dichiarando la ricorrente la disponibilità al subentro, o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario;
- in via di estremo subordine: per l'annullamento integralmente la gara, sussistendo l'interesse strumentale alla sua ripetizione, con condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti della ricorrente per l'inutile partecipazione alla gara.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da (Omissis) il 22/2/2024:

annullamento, previa sospensiva e/o adozione di altre misure cautelari, oltre che dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, anche:

- del provvedimento denominato “RATIFICA PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE” datato 17.02.2024, sottoscritto digitalmente il 19.2.2024, del Responsabile Unico di Progetto, con cui, nella procedura l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori per <<Interventi di riparazione e manutenzione di qualsiasi genere ed entità delle reti interne idriche e fognanti, delle relative diramazioni, degli impianti connessi nonché delle derivazioni per l'allacciamento di nuove utenze. Anno 2024 >>, è stata disposta la “ratifica” del provvedimento di esclusione, assunto in data 10.1.2024 dal Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento, del costituendo (Omissis) capogruppo-mandataria, e (Omissis) mandante, con riferimento al Lotto 2 (Zona Metropolitana), CIG (Omissis), e al Lotto 4 (Zona Litoranea) CIG (Omissis), nonché dei verbali e provvedimenti in esso richiamati anche nella parte in cui essi sono approvati;
- della Determina n. 30 del 25.1.2024 del Direttore Generale della (Omissis), e tutti i suoi allegati, e la relativa comunicazione di aggiudicazione definitiva del 26.1.2024, con cui, nella medesima procedura, è stata disposta l'aggiudicazione in favore della (Omissis) c.f. (Omissis), con riferimento al Lotto 2 (Zona Metropolitana) CIG: (Omissis), e nella parte in cui sono stati approvati i verbali di gara ivi menzionati;
- degli altri atti di seguito specificati e, comunque, di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto;
- con conseguente dichiarazione di inefficacia, previa adozione delle relative misure cautelari, del consequenziale contratto di appalto relativo al Lotto 2, ove nelle more stipulato;
- con condanna, con riferimento al Lotto 2, della Stazione Appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara in favore della ricorrente e stipula del contratto con la medesima o al subentro nel contratto, ove nelle more stipulato, all'uopo dichiarando la ricorrente la disponibilità al subentro, o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario;
- in via di estremo subordine: annullamento integrale della gara, sussistendo l'interesse strumentale alla sua ripetizione, e, per l'effetto con condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti della ricorrente per l'inutile partecipazione alla gara.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società (Omissis) e della società (Omissis);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2024 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori A. L., G. D. B. e J. V.;

Ritenuto che, ad un esame sommario proprio di questa fase di giudizio, l'operato della stazione appaltante e della commissione di gara non appare *prima facie* illegittimo o irragionevole e, pertanto, il ricorso introduttivo e l'atto per motivi aggiunti non sembrano allo stato assistiti da apprezzabili profili di fondatezza.

Rilevato, in particolare, che il sopravvenuto provvedimento in data 19 febbraio 2024 con cui il Responsabile Unico del Progetto ha ratificato, facendolo proprio, il provvedimento di esclusione, relativamente ai lotti 2 e 4, del costituendo (Omissis) assunto in data 10.01.2024 dal Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento, reca puntualmente, sotto il profilo motivazionale, le ragioni di pubblico interesse che hanno indotto l'Amministrazione ad esercitare il potere di autotutela conservativa.

Ritenuto che la verifica di anomalia dell'offerta è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà dell'offerta, sulla base di una valutazione che ha natura globale e sintetica ed ha ad oggetto non già la ricerca di specifiche e singole inesattezze, bensì l'accertamento in concreto dell'attendibilità e affidabilità dell'offerta in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, sicché la valutazione di congruità non deve concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (v., da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 30/10/2023, n.9320).

Ritenuto altresì che la verifica di anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione censurabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, vizi che nella fattispecie non paiono sussistere, avendo accertato la stazione appaltante la modifica, ad opera del RTI ricorrente, dell'offerta economica nella parte inerente ai costi della manodopera che venivano indicati inizialmente nella misura di € 1.010,300,50 e, successivamente, in seguito ai giustificativi presentati, in quella di € 836.687,78, redendo così l'offerta insostenibile in base alla *lex specialis*.

Ritenuto che la domanda cautelare non presenta sufficienti profili di fondatezza neppure in relazione al *periculum in mora*, atteso che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l'interesse privatistico di parte ricorrente debba recedere rispetto al prevalente interesse pubblico connesso allo svolgimento immediato dei lavori oggetto di gara, tanto più che l'Amministrazione si trova nell'impossibilità di disporre proroghe tecniche a causa dell'interdittiva a contrarre con la P.A. da cui è stata attinta la precedente impresa affidataria.

Ritenuto, da ultimo, di compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) così dispone:

a) respinge l'istanza cautelare;

b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 maggio 2024;

d) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Ballorani, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO